

N. C.P. 2/2016 Sovraindebitamento



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice delegato dott. Gianmarco Marinai, premesso

1. Che in data 04.12.2015 la sig.ra Natale Filomena, assistita dall'avv.to Simone Salvestri di Pistoia, presentava istanza per la nomina del professionista ex art 15 c.p l. 3/2012, illustrando le motivazioni e gli importi dell'indebitamento;
2. Che in data 9.12.2015 questo Tribunale, nominava la d.ssa Paola Trusendi organismo di composizione della crisi ;
3. Che in data 13 aprile 2016 la d.ssa Paola Trusendi depositava la relazione particolareggiata ex all'art 9 comma 3 bis L. 3/2012, nonché la proposta di Piano del Consumatore della Sig.ra Natale Filomena, contenente le informazioni richieste dal comma secondo dell'art 9 l. 3/2012;

tutto ciò premesso

OSSERVA

- A. L'istante presenta complessivamente una esposizione debitoria di euro 211.532.25 (vedi allegato tecnico alla proposta di Piano del Consumatore) di cui euro 125.177.05 relativo al mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione;
- B. Che il nucleo familiare dell'istante è formato, oltre dalla medesima Sig.ra Natale Filomena dalla sorella che, sulla base delle informazioni assunte dall'OCC, ha un attività lavorativa part time che le permette la propria autonomia economica ma con la necessità di essere ospitata nell'abitazione di proprietà dell'istante.
- C. Che in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente all'organismo di composizione della crisi e dalla relazione particolareggiata del medesimo organismo, si evince che le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti ammontano ad euro 1.121,50. Inoltre, in media, gli stipendi mensili complessivi della sig.ra Natale Filomena, e sui quali è possibile far riferimento per il soddisfacimento del Piano del Consumatore, ammontano ad euro 1.963,00.
- D. Che le entrate della sig.ra Natale Filomena derivano da uno stabile rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero di Grazia e Giustizia, comparto sicurezza, Casa Circondariale di



Livorno, condizione essenziale soprattutto in ordine al Piano di ammortamento proposto nel Piano del Consumatore che prevede tempi quindicennali di restituzione dei debiti;

- E. Che il piano proposto si sostanzia in una decurtazione del 50% (pari ad euro 43.117,60) dei debiti, ad esclusione di quello relativo al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa di abitazione. Inoltre con la finalità di permettere il pagamento delle 4 rate di mutuo impagate (ad oggi € 2.118,46) e delle spese di procedura (€6.480,00) è stato previsto un pagamento dilazionato in 12 mesi dall'omologa, e dal 13° mese successivo, l'inizio del pagamento del Piano del Consumatore per la durata di 180 mesi (15 anni) oltre al mutuo ipotecario (totale rata mensile dal 13° mese (€ 720 circa).
- F. Che il piano proposto presenta le caratteristiche di equilibrio tra le esigenze del debitore (esdebitazione) e quelle dei creditori (realizzo del credito), tenuto conto del patrimonio prontamente liquidabile, delle entrate complessive familiari, delle economie di spesa e tempistica realizzabili con la presente procedura in ordine, in particolar modo, alle spese per le esecuzioni forzate sui beni e redditi del debitore. Inoltre per i creditori, il Piano tiene conto dei loro interessi complessivi, visto che nell'arco temporale di pagamento, la somma che gli stessi riceveranno (43.177,60) sarà superiore all'importo che riceverebbero dalla pronta liquidazione del patrimonio, così come risulta dalla relazione particolareggiata dell'OCC, nella quale è stato stimato che il ricavato dalla cessione immobiliare al netto del pagamento del residuo capitale di mutuo ipotecario, sarebbe pari a zero.

L'organismo di composizione della crisi, nella relazione particolareggiata, ha attestato, oltre a quanto già esposto ai punti precedenti, in merito:

a) delle cause dell'indebitamenti e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

I debiti contratti verso le finanziarie hanno avuto decorso dal momento in cui, per far fronte alla pagamento della rata di mutuo indicizzata che aveva raggiunto importi elevati, la ricorrente non aveva le disponibilità finanziarie per sostenere se stessa, e periodicamente i familiari. Inoltre detta situazione si è aggravata in seguito a problematiche di salute.

b) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni.

La sig.ra Natale Filomena ha onorato i propri debiti rispettando i piani di ammortamento fino al mese di aprile – giugno 2015. Per quanto concerne il mutuo con ipoteca immobiliare il pagamento regolare è stata eseguito fino a settembre 2015, così come il prestito contratto con la società Sigla Credit. Dopo di che, resasi conto della propria situazione ingestibile dell'indebitamento si è rivolta al Tribunale di Livorno con la richiesta che qua è oggetto di esame.



c) *in ordine alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria*, così come già illustrato precedentemente;

L'organismo di composizione della crisi ha previsto, nella relazione particolareggiata, a garanzia dell'esatto adempimento del Piano, la comunicazione dell'omologa al datore di lavoro, affinché gli stipendi, ed ogni altra somma liquidabile, in virtù del rapporto di lavoro, a favore della sig.ra Natale Filomena, sia obbligatoriamente convogliata presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati i pagamenti mensili ai creditori, con strumenti bancari automatici (bonifici, disposizioni permanenti di addebito, RID, a altra analoga), e comunque con modalità tracciabile.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Deve escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il piano del Consumatore così come predisposto dalla sig.ra Natale Filomena con l'assistenza dell'OCC nella persona della d.ssa Paola Trusendi, e così come risultante dalla scheda tecnica allegata alla proposta del 13 aprile 2016, disponendo che:

- 1) sia sospesa, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio della sig.ra Natale Filomena, a favore di Unicredit spa, per il prestito a suo tempo concesso che prevede una rata mensile di euro 299,11 circa;
- 2) sia sospesa, fino a completamento del Piano del consumatore, la devoluzione di 1/5 dello stipendio della sig.ra Natale a favore dell' IBL Banca spa che attualmente è pari a circa 288,00 euro mensili;
- 3) siano sospese le azioni individuali dei creditori e comunque ogni altra azione esecutiva individuale o sequestri conservativi che dovessero iniziare;



- 4) il divieto per la sig.ra Natale Filomena alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) A cura dell'organismo di composizione della crisi, sia data la comunicazione agli attuali datori di lavoro (futuri se del caso):
 - di eseguire il pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive, e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, anche nella formula di anticipazione,, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente che verrà indicato dal Tribunale medesimo anche per il tramite dell'organismo di composizione della crisi;
 - del rispetto della tempistica di pagamento degli stipendi e di ogni altro importo riconducibile al rapporto di lavoro, così come previsto dal CCNL applicato alla sig.ra Natale Filomena;
- 6) Alla D.ssa Paola Trusendi, sia dato il potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore e comunque siano attribuiti all'Organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della l. 3/2012;
- 7) Il presente piano sia pubblicizzato – a cura dell'OCC – attraverso il sito internet del Tribunale di Livorno nonché sul sito www.procedure.it;
- 8) Il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 9) Liquidata alla D.ssa Paola Trusendi, quale compenso per l'opera svolta nella veste di organismo di composizione della crisi, la somma complessiva di euro 6.480 onnicomprensivi.

Si comunichi.

Livorno, 22 settembre 2016

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

